



---

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

---

AGGIORNATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. 6 DEL 02/03/2023



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

## SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	6
Art.1 Finalità delle norme.....	6
Art. 2 Competenza del servizio.....	6
CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.....	6
Art.3 Denuncia dei decessi.....	6
Art.4 Denuncia decessi accidentali o delittuosi.....	6
Art.5 Denuncia della causa di morte.....	7
Art.6 Casi di morte per malattie infettive diffuse.....	7
Art.7 Comunicazione decessi dovuti a reati.....	7
Art.8 Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali.....	7
Art.9 Medico necroscopo.....	8
CAPO III AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO.....	8
Art.10 Autorizzazione alla sepoltura.....	8
Art.11 Nulla osta dell'autorità giudiziaria.....	8
Art.12 Inumazione parti di corpo umano.....	8
Art.13 Nati morti e prodotti abortivi.....	8
CAPO IV RISCONTRO DIAGNOSTICO.....	8
Art.14 Riscontro diagnostico.....	8
CAPO V OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.....	9
Art.15 Periodo di osservazione.....	9
Art.16 Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente.....	9
Art.17 Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva.....	9
o per avanzato stato di putrefazione.....	9
Art.18 Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.....	9
Art.19 Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività.....	10
Art.20 Deposito di osservazione.....	10
Art.21 Trasporto salme al deposito di osservazione.....	10
Art.22 Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione.....	10
Art.23 Depositi ed obitori speciali.....	10
CAPO VI INTERVENTI VARI SUI CADAVERI.....	10
Art.23 Depositi ed obitori speciali.....	10
CAPO VI INTERVENTI VARI SUI CADAVERI.....	11
Art.24 Rilascio di cadaveri a scopo di studio Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico Autopsie e trattamenti di conservazione.....	11
CAPO VII SEPOLTURA DEI CADAVERI.....	11
Art.25 Deposizione del cadavere nel feretro.....	11
Art.26 Obbligo del feretro individuale – Verifica.....	11
Art.27 Caratteristiche feretri per inumazioni.....	11
Art.28 Casse per le tumulazioni.....	12
Art.29 Divieto di uso di materiale non biodegradabile.....	12
Art.30 Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni.....	12
Art.31 Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune.....	12
Art.32 Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune.....	13

Art.33 Chiusura del feretro - Verbale di incassatura di salma.....	13
Art.34 Fornitura gratuita dei feretri.....	13
CAPO VIII TRASPORTO DEI CADAVERI.....	13
Art.35 Orario e percorsi dei trasporti funebri.....	13
Art.36 Servizio di trasporto funebre.....	14
Art.37 Trasporti gratuiti e a pagamento – Tariffa.....	14
Art.38 Diritto fisso comunale per trasporto su strada di cadavere da o per altro Comune.....	14
Art.39 Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività.....	14
Art.40 Trasporto salme ad altro Comune o all'estero.....	14
Art.41 Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero – Modalità.....	15
Art.42 Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero.....	15
Art.44 Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri.....	15
Art.45 Obbligo dell'autorizzazione al trasporto.....	16
Art.46 Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.....	16
Art.47 Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.....	16
Art.48 Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili.....	16
Art.49 Trasporto cadaveri da e per l'estero.....	16
CAPO IX CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO.....	16
Art.50 Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero.....	16
Art.51 Ricevimento cadaveri.....	17
Art.52 Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni.....	17
Art.53 Consegna registro al Comune.....	17
Art.54 Divieto di riapertura del feretro.....	17
CAPO X DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI.....	17
Art.55 Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private.....	18
Art.56 Disposizioni campi comuni.....	18
Art.57 Sepolture private – Natura e concessione.....	18
Art.58 Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere.....	18
Art.59 Reparto speciale per prodotti abortivi.....	18
Art.60 Disposizione generale dei reparti nel cimitero.....	18
Art.61 Planimetria del cimitero – Custodia e aggiornamento.....	19
CAPO XI CAMERA MORTUARIA – SALE PER AUTOPSIE - OSSARIO COMUNE.....	19
Art.62 Camera mortuaria.....	19
Art.63 Caratteristiche camera mortuaria.....	19
Art.64 Sala per autopsie.....	19
Art.65 Ossario Comune.....	19
CAPO XII INUMAZIONI.....	20
Art.66 Scavatura e utilizzazione delle fosse.....	20
Art.67 Numerazione e individuazione delle fosse - Segni funerari – Illuminazione votiva.....	20
Art.68 Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento.....	20
Art.69 Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età.....	20
Art.70 Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età.....	20
Art.71 Disposizione del feretro nella fossa.....	21
CAPO XIII TUMULAZIONI.....	21

Art.72 <i>Spese di manutenzione</i> .....	21
Art.73 <i>Sistema di tumulazione</i> .....	21
Art.74 <i>Tumulazioni provvisorie</i> .....	21
Art.75 <i>Divieto di riapertura sepolture</i> .....	21
Art.76 <i>Cremazione cadaveri – Urne cinerarie e cellette</i> .....	21
Art.76/bis <i>Cremazioni di cadaveri – Ulteriori disposizioni</i> .....	21
Art.76/ter <i>Cremazione di resti mortali e di ossa</i> .....	22
Art.76/quarter <i>Affidamento e dispersione delle ceneri</i> .....	23
Art.76/quinqies <i>Modalità di conservazione delle ceneri</i> .....	23
Art.76/sexies <i>Luoghi di dispersione delle ceneri</i> .....	24
CAPO XIV <i>ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</i> .....	24
Art.77 <i>Esumazioni – Carattere</i> .....	24
Art.78 <i>Esumazioni ordinarie</i> .....	24
Art.79 <i>Esumazioni straordinarie</i> .....	25
Art.80 <i>Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie</i> .....	25
Art.81 <i>Ossa provenienti dalle esumazioni</i> .....	25
Art.82 <i>Estumulazioni ordinarie</i> .....	25
Art.83 <i>Divieto di riduzione di salme estumulate</i> .....	26
Art.84 <i>Estumulazioni straordinarie</i> .....	26
Art.85 <i>Norme particolari per le estumulazioni</i> .....	26
Art.86 <i>Norme igieniche</i> .....	26
Art.87 <i>Corrispettivi</i> .....	26
CAPO XV <i>CONCESSIONI CIMITERIALI</i> .....	26
Art.88 <i>Atto di concessione</i> .....	26
Art.89 <i>Diritto di sepoltura per tombe individuali</i> .....	27
Art.90 <i>Diritto di sepoltura per tombe di famiglia o monumentali</i> .....	27
Art.91 <i>Esclusioni</i> .....	27
Art.92 <i>Durata e decorrenza delle concessioni – Rinnovo</i> .....	27
Art.93 <i>Concessioni speciali gratuite</i> .....	28
Art.94 <i>Costruzione su aree in concessione</i> .....	28
Art.95 <i>Rinuncia al diritto d'uso</i> .....	28
Art.96 <i>Decadenza della concessione</i> .....	28
Art.97 <i>Revoca delle concessioni anteriori al D.P.R. n.803/1975</i> .....	29
Art.98 <i>Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero</i> .....	29
Art.99 <i>Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni</i> .....	29
Art.100 <i>Manutenzione sepolture private</i> .....	29
Art.101 <i>Effetti della revoca delle concessioni</i> .....	29
Art.102 <i>Fascicoli delle concessioni cimiteriali</i> .....	30
CAPO XVI <i>SOPPRESSIONE DEI CIMITERI</i> .....	30
Art.103 <i>Soppressione cimiteri – Norme applicabili</i> .....	30
CAPO XVII <i>SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI</i> .....	30
Art.104 <i>Sepolcri privati fuori dei cimiteri – Norme applicabili</i> .....	30
Art.105 <i>Onoranze funebri particolari</i> .....	30
CAPO XVIII <i>POLIZIA DEL CIMITERO</i> .....	30
Art.106 <i>Custodia dei cimiteri</i> .....	30

Art.107 Esecuzione lavori da parte dei concessionari.....	31
Art.108 Divieto di trattamento del materiale da costruzione.....	31
Art.109 Trasporto materiale.....	31
Art.110 Materiale proveniente da scavi e demolizioni.....	31
Art.111 Orario.....	31
Art.112 Ingresso al cimitero.....	31
Art.113 Circolazione e sosta.....	31
Art.114 Accesso ai cimiteri per lavori.....	32
Art.115 Divieti di ingresso.....	32
Art.116 Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari.....	32
Art.117 Manutenzione delle tombe – Ornamenti floreali.....	32
Art.118 Pulizia interna.....	32
Art.119 Divieti speciali.....	32
Art.120 Obbligo di comportamento.....	33
Art.121 Facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali.....	33
Art.122 Atti a disposizione del pubblico.....	33
CAPO XIX PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI.....	33
Art.123 Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri.....	33
Art.124 Custode.....	33
Art.125 Relazione annuale del custode.....	34
Art.126 Responsabilità.....	34
Art.127 Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni.....	34
Art.128 Compiti particolari del custode.....	34
Art.129 Necrofori – compiti.....	35
Art.130 Vaccinazione del personale dipendente.....	35
CAPO XX DISPOSIZIONI FINALI.....	35
Art.131 Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni.....	35
Art.132 Ordinanze del Sindaco.....	35
Art.133 Richiamo norme vigenti.....	35
Art.134 Abrogazione precedenti disposizioni.....	35
Art.135 Entrata in vigore.....	36

## CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### Art.1 *Finalità delle norme*

1.– Il presente regolamento assunto in riferimento all'art.32 della legge 8 Giugno 1990, n° 142 ed all'art.344 del T.U. delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n° 1265, fatte salve le attribuzioni degli organi statali e regionali, disciplina il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 10 Settembre 1990, n°285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

### Art. 2 *Competenza del servizio*

- 1.– La direzione del servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri, di competenza del Comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statuari, è attribuita al dirigente o funzionario responsabile in relazione alle funzioni disciplinate dal regolamento del personale, sotto la sovrintendenza del Sindaco. In tale compito il dirigente del servizio si avvarrà della collaborazione dell'Unità sanitaria locale, dei medici necroscopi e dei dipendenti comunali addetti al servizio stesso dalla pianta organica del personale.
- 2.– L'Unità sanitaria locale vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

## CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

### Art.3 *Denuncia dei decessi*

- 1.– Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dal decesso:
  - a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
  - b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
  - c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.
- 2.– L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
- 3.– La denuncia di morte all'Ufficiale dello stato civile, da redigersi su modulo dell'ufficio deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'art.140 del R.D. 9 luglio 1939, n°1238, sull'ordinamento dello stato civile.
- 4.– Il Sindaco, o per esso, l'Ufficiale di stato civile delegato, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopo.

### Art.4 *Denuncia decessi accidentali o delittuosi*

- 1.– Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare il Sindaco o chi per esso o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.
- 2.– Nel caso venga rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per la mancanza di riscontri certi, il corpo sarà trasportato con le dovute cautele alla sua abitazione od alla camera di osservazione del cimitero.
- 3.– Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria del cimitero, sempre che non vi sia

sospetto di reato nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e le disposizioni da essa impartite. La salma sarà lasciata in luogo coprendola con un telo.

#### Art.5

##### *Denuncia della causa di morte*

- 1.– Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.
- 2.– Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
- 3.– Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.
- 4.– Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n°185, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt.38 e 39 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.
- 5.– La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
- 6.– Copia della scheda di morte è inviata, entro trenta giorni, alla Unità sanitaria locale.
- 7.– Il registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte sarà tenuto aggiornato dall'Ufficio comunale competente fino a quando esso non sarà istituito dall'Unità sanitaria locale e comunque non oltre i tre anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

#### Art.6

##### *Casi di morte per malattie infettive diffuse*

- 1.– Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione all'Unità sanitaria locale per i provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

#### Art.7

##### *Comunicazione decessi dovuti a reati*

- 1 – Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

#### Art.8

##### *Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali*

- 1.– Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale né da subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità sanitaria locale.
- 2.– L'Unità sanitaria locale provvede, quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art.5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

#### Art.9

##### *Medico necroscopo*

1.– Le funzioni di medico necroscopo sono attribuite, ed esercitate ai sensi dell'art 4 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 di approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

### CAPO III AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

#### Art.10 *Autorizzazione alla sepoltura*

- 1.– L'Ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.
- 2.– La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8,9, e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 e comunque non dopo le trenta ore.

#### Art.11 *Nulla osta dell'autorità giudiziaria*

- 1.– L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

#### Art.12 *Inumazione parti di corpo umano*

- 1.– La inumazione di parti del corpo umano in seguito ad operazioni chirurgiche sarà disposta dal Sindaco su richiesta dettagliata e circostanziata con redazione di verbale da depositare negli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento nel cimitero.

#### Art.13 *Nati morti e prodotti abortivi*

- 1.– Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9 luglio 1939, n°1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
- 2.– Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità sanitaria locale.
- 3.– A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- 4.– Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità sanitaria locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

### CAPO IV RISCONTRO DIAGNOSTICO

#### Art.14 *Riscontro diagnostico*

- 1.– Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con le modalità previsti dalla legge 13 febbraio 1961, n°83 e dall'art.37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285, come integrato dalla legge 8 marzo 2017, n.24.
- 2.– Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge



vigenti in materia e adottando le misure concernenti la sorveglianza del personale operante a mente degli articoli 9, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n°185, in quanto applicabili.

3.– I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art.5. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Unità sanitaria locale.

4.– Se la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva diffusa si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art.6. La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U.LL.SS. n° 1265/1934 e successive modifiche.

5.– Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore dovrà sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

## **CAPO V** **OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

### Art.15

#### *Periodo di osservazione*

1.– Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà

accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalità di cui all'art.8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

### Art.16

#### *Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente*

1.– Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accetti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

### Art.17

#### *Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione*

1.– Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

2.– Il coordinatore dell'Unità sanitaria locale comunicherà le misure cautelative adottate.

### Art.18

#### *Disposizione della salma durante il periodo di osservazione*

1.– Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2.– Sono consentite le opportune operazioni di nettezza da usarsi sul cadavere rimanendo vietato il vestimento prima della visita medica di controllo e la ritrazione della maschera.

3.– Il cadavere occultato con coperta dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica.

4.– Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del coordinatore dell'Unità sanitaria locale, la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

### Art.19

#### *Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività*

1.– Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n°185.

#### Art.20

##### *Deposito di osservazione*

- 1.– In apposito locale nell'ambito del cimitero – distinto dalla camera mortuaria, salvo quanto previsto dal successivo art.62 – per il prescritto periodo di osservazione, devono riceversi le salme delle persone:
- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
  - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- 2.– La camera di osservazione o, sussidiariamente, la camera mortuaria, dovrà essere attrezzata con apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita, e dovrà essere assicurata la continua sorveglianza.

#### Art.21

##### *Trasporto salme al deposito di osservazione*

- 1.– Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

#### Art.22

##### *Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione*

- 1.– Durante il periodo di osservazione presso locale di cui al precedente art.20 i cadaveri non possono essere rimossi.
- 2.– È permesso ai parenti, ed a chi ne assume le veci, di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
- 3.– Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dall'autorità sanitaria locale, ad assicurarne la sorveglianza da parte del custode, anche mediante l'ausilio delle attrezzature di cui al 2° comma del precedente art.20.

#### Art.23

##### *Depositi ed obitori speciali*

- 1.– Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
- 2.– Gli obitori e i depositi di osservazione saranno dotati di celle frigorifere a richiesta dell'Unità sanitaria locale. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive- diffuse le celle frigorifere saranno comunque isolate.

### **CAPO VI INTERVENTI VARI SUI CADAVERI**

#### Art.23

##### *Depositi ed obitori speciali*

- 1.– Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
- 2.– Gli obitori e i depositi di osservazione saranno dotati di celle frigorifere a richiesta dell'Unità sanitaria locale. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive- diffuse le celle frigorifere saranno comunque isolate.

## CAPO VI INTERVENTI VARI SUI CADAVERI

### Art.24

*Rilascio di cadaveri a scopo di studio  
Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico  
Autopsie e trattamenti di conservazione*

1.– Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, nonché le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli da 40 a 48 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285, con le modalità di cui ai successivi articoli 46 e 47.

## CAPO VII SEPOLTURA DEI CADAVERI

### Art.25

*Deposizione del cadavere nel feretro*

1.– Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nel feretro.  
2.– Il cadavere deve essere vestito o quanto meno avvolto in un lenzuolo.  
3.– Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il coordinatore dell'unità sanitaria locale.

### Art.26

*Obbligo del feretro individuale – Verifica*

1.– Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.  
2.– Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.  
3.– Prima dell'impiego ogni feretro, non fornito dal comune, deve essere verificato dal necroforo per accertarne le caratteristiche in funzione della sepoltura prescelta.

### Art.27

*Caratteristiche feretri per inumazioni*

1.– I feretri da deporre nelle fosse comuni ad inumazione, devono essere di legno e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm.2.  
2.– Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura presa.  
3.– Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.  
4.– Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.  
5.– Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.  
6.– Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.  
7.– Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art.28  
*Casse per le tumulazioni*

1.– Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui al successivo art.31.

Art.29  
*Divieto di uso di materiale non biodegradabile*

- 1.– Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 2.– L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
- 3.– È altresì, vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Art.30  
*Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni*

- 1.– Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 27 e 29 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato per la inumazione in Comune distante non più di 100 Km., salvi i casi di cui al successivo art.43 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.
- 2.– Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive- diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art.31  
*Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune.*

- 1.– Le salme destinate alla tumulazione, od al trasporto all'estero o dall'estero, o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
- 2.– La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.
- 3.– Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
- 4.– Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. Se è di zinco, a 1,5 mm. Se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
- 5.– Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm.25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
- 6.– Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 7.– Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- 8.– Nel caso il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
- 9.– Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 10.– Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.
- 11.– La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

12.— Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

13.— È vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa, tranne sia consentito dal Ministero della sanità ai sensi dell'art.77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285

#### Art.32

##### *Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune.*

1.— Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune la sostituzione delle casse di cui al precedente art.31 con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.

2.— L'autorizzazione con le stesse modalità è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

#### Art.33

##### *Chiusura del feretro - Verbale di incassatura di salma*

1.— All'atto del seppellimento, il feretro dovrà chiudersi definitivamente ed esclusivamente con viti.

2.— A cura dei necrofori sarà collocata sul feretro una targa di piombo col nome del defunto e l'anno di morte impressi a martello.

3.— Nella cassa dovrà essere posta, prima della chiusura una congrua quantità di segatura di legno o torba od altro materiale assorbente, sempre biodegradabile e non putrescibile.

4.— All'atto della chiusura della salma nel feretro, dovrà essere redatto, da parte del coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale, assistito dal vigile sanitario, un verbale di incassatura della salma, nel quale sia dato atto che, per l'operazione, sono state osservate le prescrizioni di legge vigenti, anche in merito ad eventuale trattamento conservativo o immunizzante, e che la cassa o le casse stesse, conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 27 e 31, portano il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice.

5.— Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante, alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere, per essere consegnata al custode del cimitero.

#### Art.34

##### *Fornitura gratuita dei feretri*

1.- È a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone che risultino, da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, sempre che la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

### CAPO VIII

### TRASPORTO DEI CADAVERI

#### Art.35

##### *Orario e percorsi dei trasporti funebri*

1.— È vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa aventi le caratteristiche prescritte.

2.— Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario determinato con apposito provvedimento del Sindaco.

3.— I cortei funebri seguiranno, normalmente, la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero nel caso non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno fare soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

#### Art.36

##### *Servizio di trasporto funebre*

- 1.– Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero sarà eseguito dal Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto l'uso di mezzi speciali di trasporto.
- 2.– I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
- 3.– Il trasporto può essere eseguito a cura della famiglia.
- 4.– Sempre che il servizio dei trasporti, con mezzi speciali, non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il servizio stesso potrà essere conferito a ditta privata adeguatamente attrezzata ed idonea che lo gestirà sulla base di una convenzione che ne fisserà le modalità di espletamento e le tariffe sulla base della classificazione dei servizi stabilita dal Consiglio comunale.
- 5.– È comunque consentito l'esercizio del servizio a cura di confraternite con mezzi e personale propri.
- 6.– Il trasporto deve, comunque, essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
- 7.– L'Unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

#### Art.37

##### *Trasporti gratuiti e a pagamento – Tariffa.*

- 1.– I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento.
- 2.– Il trasporto è a pagamento secondo le tariffe determinate dal Consiglio comunale ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 quando vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.
- 3.– Sono esenti da qualsiasi diritto comunale, i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.
- 4.– Sono a carico del Comune negli altri casi e sempre che la salma debba essere inumata nei campi comuni ed il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice.
- 5.– È escluso, dalla tariffa di cui al secondo comma, il costo del feretro.

#### Art.38

##### *Diritto fisso comunale per trasporto su strada di cadavere da o per altro Comune.*

- 1.– Per i trasporti funebri dal Comune ad altro Comune o all'estero, o viceversa, da effettuarsi con carri destinati al trasporto di cadaveri su strada, è dovuto al comune, da parte dell'impresa funebre che esegue il trasporto stesso, sia di partenza che di arrivo, un diritto fisso, nella misura stabilita dal Consiglio comunale in uno con le tariffe di cui al 2° comma del precedente art.37, in applicazione della norma di cui all'art.19,3° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285

#### Art.39

##### *Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività*

- 1.– Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.25, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive- diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 2.– Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità sanitaria locale impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art.40

##### *Trasporto salme ad altro Comune o all'estero*

- 1.– Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, allo scopo di inumazione, tumulazione o cremazione, le salme devono essere racchiuse nella duplice cassa di cui al precedente art.31.

- 2.– Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
- 3.– Tale trattamento è eseguito dal coordinatore dell'Unità sanitaria locale o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.
- 4.– Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
- 5.– Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

#### Art.41

##### *Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero – Modalità*

- 1.- Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco osservate le prescrizioni di cui agli articoli 27, 31, 43, 44 e 49.
- 2.– Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
- 3.– Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
- 4.– Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con apposito carro chiuso, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.
- 5.– I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

#### Art.42

##### *Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero*

- 1.– Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello stato civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento.

#### Art.43

##### *Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive*

- 1.– Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo 41, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto in duplice cassa, prevista dall'art. 31, seguendo le prescrizioni degli articoli 39 e 40.
- 2.– Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal coordinatore dell'Unità sanitaria locale.
- 3.– Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'articolo 49 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive – diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

#### Art.44

##### *Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri*

- 1.- Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
- 2.– All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art.41

Art.45

*Obbligo dell'autorizzazione al trasporto*

- 1.- L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.
- 2 – L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
- 3.– Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art.46

*Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche*

- 1.– Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art.47

*Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche*

- 1.– Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

Art.48

*Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili*

- 1.– Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 49 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
- 2.– Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
- 3.– Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art.49

*Trasporto cadaveri da e per l'estero*

1. – Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

**CAPO IX  
CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO**

Art.50

*Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero*

1. – Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:
  - a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile;
  - b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal sindaco.
2. – Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente art.8.
3. – Per la tumulazione occorre inoltre il certificato rilasciato dal coordinatore dell'unità sanitaria locale.



4. – Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osservano le norme di cui al precedente art.13.
5. – Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sé.

#### Art.51

##### *Ricevimento cadaveri*

1. – Nei cimiteri devono essere ricevuti esclusivamente quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
  - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art.13 del presente regolamento;
  - e) i resti mortali;
  - f) i cadaveri con coniuge già tumulato all'interno dello stesso cimitero per il ricongiungimento;
  - g) le persone aventi in vita domicilio da almeno tre anni presso un centro di residenza sociale assistita presente sul territorio comunale;
  - h) i cadaveri di personalità che, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, abbiano avuto in vita grande rilievo per la comunità faugliese.
2. – I requisiti di cui alla lettera g) del precedente comma 1 sono attestati dallo stesso centro R.S.A.

#### Art.52

##### *Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni*

- 1.– Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'art.50, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
  - 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.10, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
  - 2) le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
  - 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
  - 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

#### Art.53

##### *Consegna registro al Comune.*

- 1.- I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 2.– Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

#### Art.54

##### *Divieto di riapertura del feretro*

- 1.– Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

## CAPO X DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

#### Art.55

##### *Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private*

- 1.– Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.
- 2.– Sono comuni le sepolture, per inumazione della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- 3.– Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata o per maggiore distinzione.

#### Art.56

##### *Disposizioni campi comuni*

- 1.– Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.
- 2.– Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

#### Art.57

##### *Sepolture private – Natura e concessione*

- 1.– Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al seguente Capo XV.
- 2.– Esse possono consistere:
  - a) nella concessione d'uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni singole;
  - b) nella concessione d'uso temporaneo, di campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno, di adeguato ossario;
  - c) nella concessione d'uso temporaneo, di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
  - d) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale;
  - e) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia o per collettività;
  - f) nella concessione d'uso temporaneo, di ossarietti o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.
- 3.– Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito nella tariffa approvata dalla Giunta Comunale.

#### Art.58

##### *Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere*

- 1.– Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.
- 2.– In difetto di tale manifestazione, possono provvedere anche i parenti "Jure sanguinis".
- 3.– Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa una area adeguata del cimitero.

#### Art.59

##### *Reparto speciale per prodotti abortivi*

- 1.– Può essere previsto, altresì all'interno del cimitero, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi e di feti che non siano stati dichiarati nati morti all'Ufficiale di stato civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dall'Unità sanitaria locale, secondo quanto previsto dall'art.13 del presente regolamento.

#### Art.60

##### *Disposizione generale dei reparti nel cimitero*

- 1.– La ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative

caratteristiche tecniche, ecc., saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli articoli da 55 a 61 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

#### Art.61

##### *Planimetria del cimitero – Custodia e aggiornamento*

- 1.– L'ufficio comunale di igiene deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, con bollo e firma in originale.
- 2.– Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
- 3.– Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

#### CAPO XI

##### **CAMERA MORTUARIA – SALE PER AUTOPSIE - OSSARIO COMUNE**

#### Art.62

##### *Camera mortuaria*

- 1.– Il servizio cimiteriale deve disporre di una camera mortuaria per le funzioni obitoriali indicate dall'art.13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
- 2.– La camera mortuaria è costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, ed è provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
- 3.– Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art.20, funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art.22.

#### Art.63

##### *Caratteristiche camera mortuaria*

- 1.– La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero, e dotata di acqua corrente.
- 2.– Le pareti di essa, fino all'altezza di m.2 devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

#### Art.64

##### *Sala per autopsie*

- 1.– Qualora il cimitero sia dotato di sala per le autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.
- 2.– Nel posto più illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico in gres, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale ben levigata o metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

#### Art.65

##### *Ossario Comune.*

- 1.– Ogni cimitero deve avere l'ossario di cui all'art.67 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

## CAPO XII INUMAZIONI

### Art.66

#### *Scavatura e utilizzazione delle fosse*

- 1.– Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 26, 27 e 29.
- 2.– Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
- 3.– L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

### Art.67

#### *Numerazione e individuazione delle fosse - Segni funerari – Illuminazione votiva*

- 1.– Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Il cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, appena coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto definitivo fino alla costipazione del terreno.
- 2.– Sul cippo sarà applicata, a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome della data di nascita e di morte del defunto.
- 3.– A domanda scritta dei parenti o di altri il sindaco può autorizzare il collocamento sulla fossa, a cura e spese degli interessati, di lapidi o croci o altri segni funerari, previo pagamento dei diritti stabiliti dalla Giunta Comunale.
- 4.– La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere approvate dal Sindaco in sede di autorizzazione.
- 5.– Trascorso il decennio dal seppellimento al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà al Comune.
- 6.– L'illuminazione votiva elettrica è gestita dal Comune con apposito regolamento.

### Art.68

#### *Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento*

- 1.– Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

### Art.69

#### *Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età*

- 1.– Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq.3,50.
- 2.– I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

### Art.70

#### *Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età*

- 1.– Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere , nella parte più profonda ( a m.2) una lunghezza di m.1,50, una larghezza di m.0,50 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq.2 per ogni inumazione.

Art.71  
*Disposizione del feretro nella fossa*

- 1.– La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia od a mezzo di meccanismo sicuro.
- 2.– Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita con le modalità di cui al precedente art.68.
- 3.– Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285

**CAPO XIII**  
**TUMULAZIONI**

Art.72  
*Spese di manutenzione*

- 1.– Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono in solido, a carico dei privati concessionari.

Art.73  
*Sistema di tumulazione*

- 1.– Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
- 2.– Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato.
- 3.– Per la costruzione del loculo e del manufatto si osserveranno le prescrizioni di cui all'art.76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art.74  
*Tumulazioni provvisorie*

- 1.– Le disposizioni degli articoli 31 e 73 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

Art.75  
*Divieto di riapertura sepolture*

- 1.– Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco.

Art.76  
*Cremazione cadaveri – Urne cinerarie e cellette*

- 1.– Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri, si osservano le norme contenute negli articoli da 78 a 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2.– Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
- 3.– Le urne saranno collocate in apposite cellette costruite dal Comune come previsto dalla lettera c) dell'art.57, o nei sepolcreti di famiglia o per collettività di cui alla lettera e) dello stesso articolo.
- 4.– Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate nelle cellette od ossarietti appositamente costruiti.

Art.76/bis  
*Cremazioni di cadaveri – Ulteriori disposizioni*

1. - La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
2. - La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
4. - Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione.
5. Gli aventi titolo (in primis il coniuge o in mancanza la maggioranza degli eredi di pari grado) hanno facoltà di dichiarare (con atto notorio) la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
6. - L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
7. - In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

#### Art.76/ter

#### Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:
  - a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
  - b) essere avviati a cremazione.
2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
  - a) permanere nello stesso tumulo;
  - b) essere avviati a cremazione;
  - c) essere inumati in quadrati appositi.
3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.
4. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:
  - a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
  - b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza

assoluta di questi.

6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data adeguata pubblicità presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri.

7. Con idonee forme pubblicitarie viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune. Si intende per mancato interesse il trascorrere di 60 gg. dalla pubblicazione della comunicazione all'Albo Pretorio del Comune, presso la bacheca cimiteriale e sulla stessa tomba.

8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza :

a) delle circostanze rilevate;

b) del periodo di effettuazione della cremazione;

c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

9. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 9, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

10. Chiunque venga a conoscenza che siano state eseguite sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale, è tenuto a denunciare tali fatti all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto.

#### Art.76/quater

#### Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri. La consegna dell'urna viene inserita all'interno del Registro Comunale Affidamento Ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione e/o l'affidamento. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali. Nei casi citati può essere disposta dal Sindaco la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

#### Art.76/quinquies

#### Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;

2. la durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo;
3. la tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessori o residuo.

b) Inumata in area cimiteriale:

1. l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.
  2. la durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;
  3. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
  4. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto;
  5. l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
  6. il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa;
- c) L'urna cineraria può essere:
1. conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;
  2. consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 5.1.

#### Art.76/sexies

#### Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri sul territorio del Comune di Fauglia è autorizzata dal Sindaco o dall'Ufficiale di Stato Civile con atto autorizzativo, previa istanza di persona o ente che ne ha titolo ed è consentita nei seguenti luoghi:
  - a) Nel cinerario comune (ossario comune);
  - b) nell'area a ciò destinata posta all'interno dei cimiteri comunali denominata "Giardino della Rimembranza";
  - c) in montagna o collina, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
  - d) nei fiumi o torrenti;
  - e) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi
  - f) in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal Nuovo codice della strada.
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
5. La dispersione delle ceneri è registrata nel Registro Comunale Dispersione Ceneri.

#### CAPO XIV

#### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### Art.77

#### *Esumazioni – Carattere*

- 1.– Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

#### Art.78

#### *Esumazioni ordinarie*

- 1.– Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art.82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Sindaco, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file .
- 2.– Le fosse, liberate dai resti del feretro , saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni.
- 3.– Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.



Art.79  
*Esumazioni straordinarie*

- 1.– Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
- 2.– Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
- 3.– Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore dell'Unità sanitaria locale e del custode, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita in duplice copia, di cui una viene conservata dal custode e l'altra trasmessa all'ufficio di Stato Civile.

Art.80  
*Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie*

- 1.– Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
  - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
  - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore dell'Unità sanitaria locale dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art.81  
*Ossa provenienti dalle esumazioni*

- 1.– Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art.48.
- 2.– Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti con le modalità indicate nel 2° comma del successivo art.86
- 3.– I materiali edili residui (lapidi, cippi, ecc..) qualora non vengano ritirati dagli interessati sono asportati dal custode e rimangono di proprietà del Comune che li utilizzerà come previsto dal 3° comma del successivo art.101.
- 4.– E' consentito, qualora gli interessati lo richiedano ed esclusivamente in concomitanza alla tumulazione della salma, inserire nello stesso loculo o nella stessa sepoltura distinta in muratura avuti in concessione, anche ossa umane e resti mortali assimilati, purché contenuti in cassette di zinco aventi le caratteristiche prescritte dall'art.48 del presente regolamento ed in numero massimo di una.

Art.82  
*Estumulazioni ordinarie*

1. – Le estumulazioni, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.
- 2.– I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
- 3.– Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
- 4.– anche in questo caso il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal terzo comma dell'art.82 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.
- 5.– Se le salme estumulate si trovano in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Art.83  
*Divieto di riduzione di salme estumulate*

- 1.– È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
- 2.– Il responsabile della custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

Art.84  
*Estumulazioni straordinarie*

- 1.– Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 2.– Qualora il Sanitario suddetto constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Art.85  
*Norme particolari per le estumulazioni*

- 1.– Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art.79, ed in particolare quelle relative alla redazione del verbale dell'operazione eseguita.

Art.86  
*Norme igieniche*

- 1.– Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal coordinatore dell'Unità sanitaria locale per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.
- 2.– Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art.87  
*Corrispettivi*

- 1.– Le inumazioni, le esumazioni ordinarie e straordinarie, le estumulazioni ordinarie e straordinarie, sono eseguite a titolo oneroso secondo le tariffe vigenti al momento delle operazioni.
- 2.– Le operazioni di cui al comma precedente sono a titolo gratuito esclusivamente per le sole salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per la quale vi sia disinteresse dei familiari. In questo ultimo caso i resti rinvenuti saranno collocati nell'ossario comune.
- 3.– Per quelle disposte dall'Autorità giudiziaria si applica la legge 23 dicembre 1865, n. 270 e successive modificazioni.
4. - Al fine di garantire la disponibilità di posti per concessioni senza dover ampliare a dismisura i cimiteri, la Giunta Comunale può concedere delle agevolazioni economiche per incentivare la pratica della cremazione dei cadaveri e dei resti umani inconsunti, agevolazioni che saranno quantificate e regolate dallo stesso organo con proprio atto.

**CAPO XV**  
**CONCESSIONI CIMITERIALI**

Art.88  
*Atto di concessione*

- 1.– La concessione d'uso temporaneo di aree, loculi, colombari, ossarietti e cellette deve risultare da regolare atto scritto da rilasciarsi previa domanda al Sindaco, nelle forme di legge a spese del concessionario, previo pagamento dei diritti e del prezzo stabiliti dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente art.57, comma 3. E' possibile inserire sia contemporaneamente alla tumulazione che successivamente in un colombario o nelle altre sepolture oltre alla bara, cassette di ceneri, feretri ridotti o di altri essere umani abortiti, purché congiunti con il defunto.
- 2.– Il contratto di concessione di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune, dovrà essere stipulato al momento del decesso dell'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
- 3.– La possibilità di stipulare concessioni anticipate, c.d. "concessioni in prenotazione", è stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto sulla base della disponibilità di posti del momento.
- 4.– La durata delle concessioni cimiteriali per l'acquisizione del diritto d'uso di cellette ossario, sono regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 89, comma 3 e 92.

#### Art.89

##### *Diritto di sepoltura per tombe individuali*

- 1.– Per le tombe individuali, i loculi e le nicchie, il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
- 2.– Il diritto non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
- 3.– Il diritto di concessione individuale ha la durata massima di anni 30 salvo rinnovo.

#### Art.90

##### *Diritto di sepoltura per tombe di famiglia o monumentali*

- 1.– Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
  - a) a più persone esclusivamente per esse. La concessione in tal caso è fatta a favore dei richiedenti con esclusione di qualsiasi altro;
  - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie. Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il diritto di sepoltura per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. I parenti aventi diritto di sepoltura sono limitati:
    - agli ascendenti e discendenti in linea retta;
    - ai fratelli e sorelle consanguinei;
    - al coniuge;
  - c) ad enti, corporazioni e fondazioni per i loro appartamenti.
- 2.– Il diritto di sepoltura si esercita in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro.
- 3.– Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata massima di anni 99 salvo rinnovo.

#### Art.91

##### *Esclusioni*

- 1.– Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### Art.92

##### *Durata e decorrenza delle concessioni – Rinnovo*

- 1.– Tutte le concessioni amministrative per sepolture private previste dall'art.57 sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto o – se anteriore – del pagamento del prezzo.
- 2.– Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.
- 3.– Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed al presunto esercizio dei diritti d'uso.
- 4.– Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle concessioni di cui al successivo art.97.

Art.93  
*Concessioni speciali gratuite*

1.– Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemeritenze, sia, tale onoranza, deliberata dalla Giunta municipale.

Art.94  
*Costruzione su aree in concessione*

- 1.– La concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali è disposta su deliberazione della Giunta municipale.
- 2.– Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese.
- 3.– I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore dell'Unità sanitaria locale e della Commissione edilizia comunale. Nell'atto di approvazione è indicato il numero di salme ammesse nel sepolcro. Le sepolture non devono avere comunicazione con l'esterno.
- 4.– La presentazione del progetto e l'esecuzione dei lavori pena la decadenza della concessione, devono aver luogo entro 3 anni dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.
- 5.– A lavori ultimati l'Ufficio tecnico comunale provvede al collaudo.
- 6.– Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali deve essere presentato un disegno a firma del capo mastro o marmista. L'approvazione ed il collaudo sono di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 7.– Le spese di collaudo sono a carico del concessionario.

Art.95  
*Rinuncia al diritto d'uso*

- 1.– È ammessa la rinuncia al diritto d'uso, prima della utilizzazione – in tutto o in parte – della concessione medesima.
- 2.– Il Comune rimborserà, in tale caso, al concessionario una somma pari al 50% del prezzo pagato per la concessione.
- 3.– Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

Art.96  
*Decadenza della concessione*

- 1.– La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente art.95, quando:
  - a) per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta;
  - b) per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto salvo proroga concessa dalla Giunta Municipale per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario;
  - c) quando la salma venga trasferita ad altra sepoltura;
  - d) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.
- 2.– Nel caso di cui al precedente comma lett. d) sulla tomba è posto un avviso e, contemporaneamente all'albo posto all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono.
- 3.– Se gli interessati sono reperibili viene loro notificata una diffida.
- 4.– decorso un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione dell'elenco all'albo del cimitero viene dichiarata la decadenza.
- 5.– I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione da notificarsi agli interessati, se reperibili.

Art.97

*Revoca delle concessioni anteriori al D.P.R. n.803/1975*

- 1.– Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803 ( 10 febbraio 1976) e le concessioni perpetue potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza nel cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero
- 2.– Alla procedura di revoca si provvederà con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 di cui al precedente art.96.

Art.98

*Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero*

- 1.– Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art.98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art.99

*Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni*

- 1.– In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc. anche per le opere eventualmente compiute per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art.934 del vigente codice civile.
- 2.– Per i resti mortali si adotteranno i provvedimenti di cui al successivo art.101.

Art.100

*Manutenzione sepolture private*

- 1.– Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.
- 2.– In caso di inadempienza il Comune disporrà, con ordinanza e diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.
- 3.– Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla decadenza ai sensi del precedente art.96.

Art.101

*Effetti della revoca delle concessioni*

- 1.– Reso esecutivo il provvedimento di revoca, il Sindaco, sentito il coordinatore dell'Unità sanitaria locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.
- 2.– Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa a disposizione del Comune, unitamente a quanto previsto dal 1° comma del precedente art.99.
- 3.– I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo.
- 4.– Può essere consentito a favore dei concessionari il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per le tombe di parenti od affini fino al 4° grado sempre che nello stesso cimitero.
- 5.– Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.
- 6.– Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato o in mancanza di eredi o di irreperibilità gli oggetti saranno alienati a favore del Comune.

Art.102

*Fascicoli delle concessioni cimiteriali*

1.– Per ogni concessione cimiteriale sarà istituito un fascicolo tenuto dall'Ufficio addetto, nel quale si registreranno i dati relativi alla concessione, alla costruzione di opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni debitamente comprovate

**CAPO XVI  
SOPPRESSIONE DEI CIMITERI**

Art.103

*Soppressione cimiteri – Norme applicabili*

1.– Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 96 a 99 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

**CAPO XVII  
SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI**

Art.104

*Sepolcri privati fuori dei cimiteri – Norme applicabili*

1.– Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 104 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.  
2.– In particolare le sepolture private fuori del cimitero, debitamente autorizzate, sono sottoposte, come i cimiteri, alla vigilanza dell'autorità comunale e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le analoghe sepolture all'interno del cimitero.

Art.105

*Onoranze funebri particolari*

1.– Quando debbiansi rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemeritenze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art.341 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'articolo 105 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.  
2.– Per i sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrali) si osserveranno le norme di cui all'art.7 della legge 9 gennaio 1951, n.204.

**CAPO XVIII  
POLIZIA DEL CIMITERO**

Art.106

*Custodia dei cimiteri*

1.– Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri, e salvo i giorni di cui all'articolo 111, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà consentire anche fuori orario, i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il coordinatore dell'Unità sanitaria locale e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

Art.107

*Esecuzione lavori da parte dei concessionari*

- 1.– Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.
- 2.– I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

Art.108

*Divieto di trattamento del materiale da costruzione*

- 1.– Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di immediato utilizzo evitando le opere di lavorazione, all'interno del cimitero.

Art.109

*Trasporto materiale*

- 1.– Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, deve seguire l'itinerario prestabilito dal custode.
- 2.– Spetta ai visitatori far sì che i fiori, i vasi ed altri oggetti non più utilizzabili nel cimitero, siano depositati negli appositi cassonetti posti all'ingresso del cimitero stesso.
- 3.– Spetta inoltre ai muratori e marmisti che operano all'interno del cimitero curare la pulizia del luogo anche dopo l'esecuzione dei lavori stessi.
- 4.– Ogni lavoro da eseguire all'interno del cimitero deve essere preventivamente concordato con l'addetto ai Servizi Cimiteriali, anche per quanto riguarda l'orario di esecuzione delle opere.
- 5.– I lavori non dovranno essere eseguiti durante i giorni festivi e nelle ricorrenze dedicate ai defunti.

Art.110

*Materiale proveniente da scavi e demolizioni*

- 1.– Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico.
- 2.– È soltanto in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassifondi.

Art.111

*Orario*

- 1.– Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

Art.112

*Ingresso al cimitero*

- 1.– L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.
- 2.– È fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

Art.113

*Circolazione e sosta*

- 1.– È vietato introdursi nei cimiteri e di soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.

2.– È vietato pure di sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi, barrocci, ecc., lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, e do ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce. 3.– Non è consentito attraversare i campi e le fosse, se non lungo i vialetti ed i sentieri di ciglio delle fosse stesse. 4.–È vietato altresì calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini ed alberi, nonché sedere sui tumuli o sui monumenti.

Art.114

*Accesso ai cimiteri per lavori*

1.– Gli autoveicoli, i motocarri, le bestie da tiro e da soma, i carri condotti a mano, non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

Art.115

*Divieti di ingresso*

1.– Il custode dovrà impedire che abbiano accesso nel cimitero ragazzi di età inferiore ai dieci anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

Art.116

*Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari*

1.– È vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

Art.117

*Manutenzione delle tombe – Ornamenti floreali*

1.– Sulle sepolture private ad inumazione come sulle tombe nei campi comuni, possono deporsi fiori e corone.  
2.– È consentito altresì coltivare piccole aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno esorbitare dalla superficie della fossa. Gli arbusti non potranno superare l'altezza di m.1,10. se del caso dovranno essere ridotti a tale altezza a semplice richiesta del custode, pena il provvedimento d'ufficio di sgombero, taglio o sradicamento.  
3.– Ferma restando la facoltà di apposizione di lapidi o croci od altri segni funerari di cui al precedente art.67 e l'obbligo della loro manutenzione prevista dall'art.100, il Comune farà rimuovere ogni ornamentazione, anche temporanea, se risulterà indecorosa ed in contrasto con l'austerità del luogo.

Art.118

*Pulizia interna*

1.– La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.  
2.– Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.  
3.– L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza, e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e bruciate nel recinto stesso del cimitero.

Art.119

*Divieti speciali*

1.– Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero.



2. – È vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.
3. – È pure proibito di soffermarsi, di farvi immondizia, di raccogliere fiori ed erbe, di toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché di portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

Art.120

*Obbligo di comportamento*

1. – Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere, ed occorrendo denunciarlo all'autorità giudiziaria.

Art.121

*Facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali*

1. – Ogni disposizione in ordine alla sepoltura della salma, ferme restando le norme di cui all'art.51 del presente regolamento, nonché ai funerali dovrà essere conforme alla volontà del defunto in quanto l'abbia espressa in vita.
2. – In mancanza disporranno i familiari secondo le seguenti priorità:
  - coniuge convivente
  - figli
  - genitori
  - altri parenti in ordine di grado.
3. – Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale diritto.

Art.122

*Atti a disposizione del pubblico*

1. – Presso il custode chiunque possa avervi interesse potrà prendere visione:
  - a) del registro delle sepolture;
  - b) del presente regolamento di polizia mortuaria;
  - c) del piano di rinnovazione dei campi comuni e delle estumulazioni delle salme in sepoltura privata in scadenza;
  - d) dell'elenco delle tombe abbandonate per le quali è iniziato il procedimento di decadenza.

**CAPO XIX**

**PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI**

Art.123

*Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri*

1. – Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali, con almeno un custode.

Art.124

*Custode*

1. – Al custode è affidata la gestione del cimitero in esecuzione del presente regolamento per ciò che attiene alla sorveglianza, alla nettezza, ecc., e la tenuta dei registri. Nelle sue funzioni agisce alle dipendenze dell'ufficio demografico per quanto attiene il servizio necroscopico e quello del cimitero e dell'Autorità sanitaria locale e del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L., per quanto riguarda l'igiene e la sanità.
2. – Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.

Art.125  
*Relazione annuale del custode*

1.– Periodicamente e comunque in caso di necessità il custode rimetterà all'ufficio municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari ai fini di quanto previsto dall'art.100.

Art.126  
*Responsabilità*

1.– Ferma restando la cura posta affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose od altro, il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

Art.127  
*Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni*

1.– Nei primi otto giorni di ciascun anno il custode trasmetterà all'ufficio di stato civile una copia del registro di cui all'art.52 riferentesi all'anno precedente.

Art.128  
*Compiti particolari del custode*

1.– Spetta, inoltre, al custode:

- a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art.52 del presente regolamento;
- c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) provvedere con l'aiuto dei necrofori alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) assistere sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) assistere e sorvegliare, insieme ai sanitari del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L., alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale nonché, occorrendo assistere agli incarichi delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc.;
- h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati e bruciare nell'interno del cimitero stesso i resti dei feretri e degli indumenti;
- i) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune.;
- j) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, costruzione di cappelle, e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità e i disegni debitamente approvati;
- k) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e in genere alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- l) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- m) segnalare al coordinatore dell'Unità sanitaria locale ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- n) denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- o) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dal coordinatore dell'Unità sanitaria locale e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

Art.129  
*Necrofori – compiti*

1.– Ai necrofori, oltre alla collaborazione con il custode per l'espletamento delle sue funzioni sono demandati i seguenti servizi principali:

- a) verifica dei feretri prima del loro impiego;
- b) deposizione della salma nel feretro e chiusura dello stesso;
- c) assistenza alla saldatura delle casse metalliche;
- d) caricamento o scaricamento dei feretri dal carro funebre;
- e) accompagnamento delle salme al cimitero con l'ordine di seppellimento sul quale dovrà annotarsi l'ora del trasporto;
- f) ogni altra incombenza connessa al servizio necroscopico.

2.– Ove manchi il necroforo per qualsiasi motivo, i suddetti servizi saranno eseguiti dal custode.

Art.130  
*Vaccinazione del personale dipendente*

1.– Il personale addetto, anche occasionalmente, ai lavori nel cimitero debbono essere preventivamente sottoposti a vaccinazione antitetanica ai sensi della legge 5 marzo 1963, n.292 e del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 7 settembre 1965, n.1031.

**CAPO XX**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art.131  
*Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni*

1.– Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383 e successive modificazioni, nonché della legge 24 novembre 1981, n.689.

2.– Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

3.– A tal fine presteranno, al momento della nomina il prescritto giuramento.

Art.132  
*Ordinanze del Sindaco*

1.– È fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere d'ordinanza del Sindaco previsto dall'art.38 secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 in materia di sanità ed igiene.

Art.133  
*Richiamo norme vigenti*

1.– Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art.134  
*Abrogazione precedenti disposizioni*

1.- È abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento.

Art.135  
*Entrata in vigore*

1.- Il presente regolamento, appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entrerà in vigore, dopo la seconda pubblicazione all'albo pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi attestata dal Segretario comunale.